

“ASSOCIAZIONE VERONICA GAIA di ORIO PER LA RICERCA E LA LOTTA ALLA DEPRESSIONE GIOVANILE”

STATUTO

CAP.1

DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ

1.1. Denominazione

E' costituita l' **“Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile”**

1.2. Sede

L'Associazione ha sede in L'Aquila, Viale Duca degli Abruzzi, 15-17.

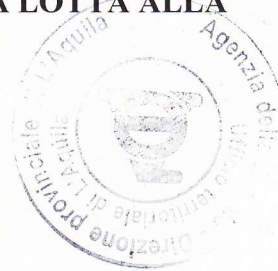
1.3. Finalità

L'Associazione, che non ha fini di lucro ed è senza limiti di durata, è dedicata alla memoria di Veronica di Orio, giovane studiosa di storia dell'arte contemporanea prematuramente scomparsa ed ha per scopo fondamentale la promozione di attività di tipo scientifico, culturale e sociale finalizzate alla ricerca e alla lotta alla depressione giovanile.

L'Associazione di natura indipendente, in ossequio al basilare principio costituzionale della libertà di associazione, di pensiero e di opinione, persegue le proprie finalità in conformità ai valori costituenti la società attuale e la comunità scientifica, salvaguardando e promuovendo la libertà della ricerca scientifica e l'affermazione dei diritti umani, civili e politici delle persone malate e con disabilità.

In particolare, l'Associazione si prefigge di:

- a) contribuire al progresso delle conoscenze scientifiche riguardo la depressione giovanile, sia nell'individuazione dei fattori di rischio, sia nella definizione e nella valutazione delle strategie preventive, curative e riabilitative;
- b) contribuire alla diffusione della conoscenza nella società civile delle caratteristiche della depressione giovanile e degli strumenti per un suo precoce riconoscimento nelle fasi iniziali al fine di un più tempestivo e più efficace trattamento;
- c) promuovere la collaborazione tra università, istituti di ricerca, istituzioni sanitarie interessate allo sviluppo delle conoscenze o espressamente dedicate alla lotta alla depressione giovanile, nei modi e con i mezzi che si riterranno più idonei, nonché svolgere ogni altra attività che possa comunque giovare al migliore conseguimento degli scopi sociali;
- d) promuovere iniziative informative nelle scuole medie superiore (incontri, convegni, opuscoli e pubblicazioni divulgative, attività di consulenza, ecc.) con il coinvolgimento di studenti, docenti, e genitori finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche delle forme di depressione giovanile ai fini della diffusione di una maggiore consapevolezza su tale delicato problema e di una più efficace prevenzione;
- e) promuovere, rafforzare e favorire i contatti e la collaborazione tra le forme partecipative e associative emanate dalla società civile, interessate all'attività dell'Associazione;
- f) facilitare ed incoraggiare le attività di ricerca dei singoli; favorire, costituire e coordinare le strutture, comunque denominate, istituzionali o meno, necessarie per la ricerca e lo studio, nella loro più ampia accezione, nei settori di interesse dell'Associazione;
- g) essere di supporto per la formazione e l'aggiornamento degli studiosi e degli operatori sociali, secondo le finalità espresse al punto a) di questo articolo;
- h) promuovere ed organizzare iniziative, meetings, incontri, manifestazioni, convegni, dibattiti, corsi, mostre ed ogni altra attività che possa giovare al miglior conseguimento degli scopi sociali;



- i) istituire premi, borse di studio, comunque denominati, nelle forme e con le modalità che di volta in volta verranno deliberate.
- j) divulgare con tutti i mezzi più idonei e nei modi più opportuni la conoscenza e gli scopi dell'Associazione;

CAP. 2

SOCI



2.1. Membri dell'associazione

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci benemeriti
- d) soci onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e che hanno sottoscritto l'atto notarile costitutivo della stessa.

Soci ordinari sono persone fisiche che per la loro formazione, esperienza e ruolo nei diversi ambiti della società civile sono interessati a perseguire gli scopi dell'Associazione.

Soci benemeriti sono Enti o persone fisiche che sostengono economicamente l'Associazione nel conseguimento dei fini statutari.

Soci onorari sono persone fisiche che, con la loro opera, hanno dato contributi essenziali ed illustrato campi di attività dell'Associazione.

2.2. Ammissione dei soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o Enti con i requisiti di cui al precedente Articolo 2.1.

Per essere ammessi come soci ordinari, occorre presentare domanda scritta al presidente dell'Associazione. Ciò comporta l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle clausole e prescrizioni del regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo con giudizio motivato.

Le qualifiche di socio benemerito e onorario sono proposte dal Presidente. Sulla proposta del Presidente delibera il Consiglio Direttivo.

Dovranno essere pagate dai soci le quote associative.

2.3. Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni o comportamenti contrari allo scopo sociale o ritenuti inaccettabili dall'Assemblea dell'Associazione, che in tal caso decide con maggioranza non inferiore ai due terzi dei suoi membri la sua espulsione per un periodo di tempo commisurato alla gravità dei fatti commessi e comunque non superiore a mesi tre.

2.4. Contenzioso tra soci

Le controversie che dovessero sorgere tra il Consiglio Direttivo e i soci, ovvero tra i soci stessi saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri che giudicheranno *ex bono et equo* come amichevoli compositori e senza formalità di procedura.

2.5. Quote associative

L'ammontare delle quote associative annuali viene fissato dal Consiglio Direttivo di volta in volta.

CAP. 3

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

3.1. Generalità

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

3.2 Assemblea Generale

E' formata da tutti i soci, ciascuno con diritto di voto nelle deliberazioni.

L'Assemblea Generale:

- a) formula le linee programmatiche nell'attività dell'Associazione e il programma annuale della stessa, secondo i fini statutari;
- b) delibera le modifiche dello Statuto a maggioranza di due terzi;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- e) approva il regolamento dell'Associazione;
- f) delibera sullo scioglimento dell'Associazione o su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta a norma dell'art. 20 C.C.¹

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui all'art. 21 C.C.²

3.3. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci, con scadenza annuale.

Promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi dell'Associazione, ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

L'attività del Consiglio è oggetto di specifico regolamento. Al suo interno viene nominato il Tesoriere con responsabilità amministrativa dell'Associazione ed il Segretario con competenze organizzative.

3.4. Presidente

Viene eletto annualmente dall'Assemblea dei soci. Convoca e presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale del Consiglio, coordinando tutte le attività dell'Associazione. Rappresenta ufficialmente l'Associazione. Può delegare i compiti, secondo l'opportunità, ad altri membri del Consiglio Direttivo.

CAP. 4

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

¹ **Art. 20 Codice Civile.** Convocazione dell'assemblea delle associazioni

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

² **Art. 21 Codice Civile.** Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4.1. Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) da erogazioni della famiglia di Orio;
- b) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- e) dalle quote sociali;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

4.2. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporsi all'Assemblea.

CAP.5

NORMA TRANSITORIA

5.1. Per il primo anno dalla costituzione dell'Associazione, fanno parte del Consiglio Direttivo tutti i soci fondatori, tra i quali vengono designati Presidente, Tesoriere e Segretario dell'Associazione.

5.2. La quota associativa per l'anno 2017 è fissata in euro 10.00.

CAP. 6

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali vigenti in materia.



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 27.06.2017 N. 643 Serie 3
Esatti € 200,00 (duecento/00)



Giovanni Scimto